











GRUPPO DI AZIONE LOCALE ERNICI SIMBRUINI

PSL 2014-2020 approvato con Det. Dir. Regione Lazio G01032 del 30/01/2018

BANDO PUBBLICO n. 9/2019

Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 3/19 del 26/04/2019 e con Det. Dir. Regione Lazio N. G07022 del 24/05/2019

MISURA 19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER

SOTTOMISURA 19.2

Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 4.4.1

"Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico"

(art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)





INDICE

\mathbf{p}_1	rei	m	ρÇ	co
		ш		•

- Articolo 1 Definizioni
- Articolo 2 Obiettivi e finalità
- Articolo 3 Ambito territoriale di intervento
- Articolo 4 Soggetti beneficiari
- Articolo 5 Descrizione degli interventi
- Articolo 6 Spese ammissibili, non ammissibili e decorrenza delle spese
- Articolo 7 Agevolazioni previste
- Articolo 8 Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni
- Articolo 9 Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno
- Articolo 10 Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 11 Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie
- Articolo 12 Dotazione finanziaria del bando
- Articolo 13 Controlli amministrativi sulle domande di sostegno
- Articolo 14 Provvedimenti di concessione
- Articolo 15 Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe
- Articolo 16 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
- Articolo 17 Varianti e adeguamenti tecnici
- Articolo 18 Presentazione delle domande di pagamento
- Articolo 19 Controlli amministrativi sulle domande di pagamento
- Articolo 20 Obblighi in materia di informazione e pubblicità
- Articolo 21 Controlli in loco
- Articolo 22 Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni
- Articolo 23 Limitazioni, vincoli e impegni
- Articolo 24 Controlli ex post
- Articolo 25 Altre Disposizioni
- Articolo 26 Disposizioni generali

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)



PREMESSA

Il presente Bando Pubblico attiva, nell'ambito di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale GAL Ernici Simbruini 2014/2020 (approvato dalla Regione Lazio con Det. G01032 del 30/01/2018, pubblicata sul BURL n. 12 del 08/02/2018) la Misura 19. "Sostegno allo sviluppo locale LEADER", Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP", Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 4.4.1 "Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico".

ARTICOLO 1

Definizioni

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'art. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità

L'Operazione intende sostenere investimenti materiali per la salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità e del paesaggio valorizzando il territorio del GAL in termini di pubblica utilità e permettendo il finanziamento di interventi accessori che non comportino rilevanti aumenti di valore economico o di redditività a vantaggio dei beneficiari. Si vogliono mitigare gli impatti agricoli sull'ambiente e ridurre il conflitto tra le attività agricole e le esigenze di tutela degli habitat e delle specie oltreché conservare lo spazio naturale favorendo il mantenimento o la ricostruzione di elementi del paesaggio rurale con valenza di corridoi ecologici. Si cerca, quindi, di ritrovare un nuovo equilibrio tra agricoltura e ambiente anche attraverso il ripristino di originali peculiarità biologiche o strutturali.

L'operazione in oggetto è orientata verso investimenti volti alla salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità e del paesaggio, valorizzando ed integrando, ove necessario, la dotazione territoriale attraverso realizzazione, ristrutturazione e miglioramento di sentieri e piazzole, opere di piccola ingegneria naturalistica e/o applicata alle tecniche rurali tradizionali di gestione ed irreggimentazione dei piccoli torrenti e corsi d'acqua, operazioni atte ad incoraggiare la frequentazione escursionistiche dell'area, aumentando la comodità, la piacevolezza estetica, la sicurezza dei tracciati.

L'Operazione concorre alla realizzazione dell'obiettivo stabilito con la priorità P4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura", in coerenza con la Focus Area diretta 4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi" e con le Focus Area indirette 4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" e 4B "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi".

Attraverso gli interventi previsti si mira al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni specifici e/o trasversali:



- F.21 "Mantenere e ripristinare le formazioni erbose e gli elementi del paesaggio agropastorale della tradizione"
- F.25 "Ridurre l'impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinare gli ecosistemi"
- F.28 "Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e delle reti di drenaggio".

ARTICOLO 3

Ambito territoriale di intervento

L'operazione è applicabile esclusivamente in sistemi ad alto valore naturalistico nell'ambito del territorio di intervento del PSL del GAL Ernici Simbruini, ad esclusione delle aree forestali, come definite all'art. 3 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" approvato con D.G.R. n. 147/2016 e s.m.i..

I siti della Rete Natura 2000 sono individuati ai sensi delle direttive comunitarie 2009/147/CE "Direttiva Uccelli" e 92/43/CEE "Direttiva Habitat".

Ai fini del presente Bando, le Aree Naturali Protette e le altre aree di alto pregio naturalistico, del territorio di intervento del PSL, sono così individuate:

- aree naturali protette di interesse statale e regionale iscritte, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 394/91, nell'elenco ufficiale approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 aprile 2010 e pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010;
- aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997, e s.m.i;
- aree umide (Convenzione di Ramsar) identificate ed istituite ai sensi del DPR 448/76 e del DPR 184/87.

Gli interventi previsti nel presente bando devono essere localizzati nel territorio di intervento del GAL Ernici Simbruini.

Articolo 4

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando i seguenti soggetti:

- 1. Imprese agricole singole o associate in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013:
- 2. Enti pubblici territoriali;
- 3. Enti gestori di Aree naturali Protette ed Enti gestori di altre aree di alto pregio naturalistico;
- 4. Associazioni di agricoltori che realizzano "investimenti collettivi" come definiti tipologia di operazione 4.1.1. "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni".

Per la definizione dell'agricoltore in attività si fa riferimento al D.M. 18 novembre 2014, n. 6513 e alle circolari AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20.03.2015, ACIU.2015.570 del 23.12.2015 e ACIU 2016.161del 18 marzo 2016 e s.m.i. e ACIU.2016.121 del 01-03-2016.

Le Associazioni di agricoltori di cui al punto 4 del presente articolo, qualora soddisfino tutte le condizioni previste dal presente bando per essere dichiarate ammissibili a finanziamento, ai fini



dell'ammissibilità, dovranno possedere l'ulteriore requisito che la domanda di sostegno presentata in adesione al bando 4.1.1 sia stata ritenuta ammissibile a finanziamento.

ARTICOLO 5

Descrizione degli interventi

Sono ritenuti ammissibili a contributo, nell'ambito della presente Operazione, investimenti materiali per i seguenti interventi:

<u>Intervento A</u> - Impianto e ripristino (recupero vuoti e fallanze) di siepi, filari, cespugli, boschetti e fasce frangivento in modo da diversificare gli agro-ecosistemi e incrementare e conservare la biodiversità, a beneficio soprattutto dell'avifauna insostituibile nella lotta biologica contro i fitofagi.

1) Siepi

La siepe, ai fini del presente bando, è una formazione mista arbustiva e/o arborea, di origine naturale o antropica, con lunghezza minima di 25 metri e larghezza minima di 1 metro e larghezza massima di 10 metri. Sia in caso di nuovo impianto che in caso di ripristino, il sesto d'impianto può variare in funzione delle specie previste ed è preferibile adottarne uno a schema irregolare. Per la salvaguardia ed il mantenimento della piantagione deve essere prevista un'area, non coltivabile, pari alla proiezione della chioma maggiorata di una fascia di rispetto di 1,5 metri per lato. Nel caso in cui la siepe sia in posizione di confine con altre proprietà, strade e altri elementi fisici non assimilabili a terreni coltivati, la fascia di rispetto di 1,5 metri può essere prevista su di un solo lato della siepe.

Le piantumazioni devono essere effettuate con vegetazione di specie di cui agli allegati A1 e/o A3 della L.R. 39/2002 e s.m.i. e le specie arboree o arbustive prescelte devono essere quelle tipiche della unità fitoclimatica di riferimento per la stazione di impianto.

Non possono essere impiegati arbusti o alberi da frutto a fini produttivi.

La manutenzione dell'area sottostante la proiezione della chioma e delle fasce di rispetto deve essere gestita con sfalci o trinciature. Gli sfalci sono vietati nei periodi di riproduzione degli uccelli secondo quanto previsto nei divieti, obblighi e regolamentazioni relativi alle ZPS, ZSC, Aree protette e RAMSAR.

2) Filari

Il filare, ai fini del presente bando, è una formazione vegetale ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie arboree.

Sia in caso di nuovo impianto che in caso di ripristino, il sesto d'impianto può variare in funzione delle specie previste, l'andamento deve esser lineare e regolare, a fila semplice o doppia, composto da specie arboree. La lunghezza minima dell'intervento deve essere di 50 metri per singolo filare, frazionabile nel caso di ripristino lungo lo stesso filare esistente, e deve essere prevista, nella realizzazione, un'area non coltivabile, pari alla proiezione della chioma maggiorata di una fascia di rispetto di 1,5 metri per lato. Nel caso in cui il filare sia in posizione di confine con altre proprietà, strade e altri elementi fisici non assimilabili a terreni coltivati, la fascia di rispetto di 1,5 metri può essere prevista su di un solo lato del filare.

Le piantumazioni devono essere effettuate con vegetazione arborea di specie di cui all'allegato A1 della L.R. n. 39/2002 e s.m.i., oltre a *Cupressus sempervirens, Morus spp., Juglans regia, Pinus pinea* e *Pinus pinaster* e le specie arboree prescelte devono essere quelle tipiche della unità fitoclimatica di riferimento per la stazione di impianto.



Non possono essere impiegati arbusti o alberi da frutto a fini produttivi.

La manutenzione dell'area sottostante la proiezione della chioma e delle fasce di rispetto deve essere gestita con sfalci o trinciature. Gli sfalci sono vietati nei periodi di riproduzione degli uccelli secondo quanto previsto nei divieti, obblighi e regolamentazioni relativi alle ZPS, ZSC, Aree protette e RAMSAR.

3) Boschetti

Il boschetto, ai fini del presente bando, è un terreno, con un'estensione minima di 500 m² e massima di 5.000 m², con una larghezza minima superiore ai 10 metri.

Nel rispetto delle dimensioni sopra indicate, costituiscono pertanto un boschetto:

- qualsiasi area ricoperta da vegetazione forestale di specie di cui agli allegati A1 e A2 della L.R. n. 39/2002;
- le aree ripariali ricoperte da vegetazione con specie di cui agli allegati A1, A2, A3 della L.R. n. 39/2002;
- le aree ricoperte da vegetazione arbustiva di specie di cui agli allegati A3, associate ad esemplari di specie di cui allegati A1 e A2 della L.R. n. 39/2002;
- i nuclei isolati di specie di cui all'allegato A3 della L.R. n. 39/2002, con copertura non inferiore al 50% o ubicati in aree con pendenza mediamente maggiore del 30%;
- le aree già boscate nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo, o una copertura inferiore al 20%, abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o di utilizzazione, oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.

La superficie minima di intervento nel caso di nuova realizzazione è di 500 m², nel caso di interventi di ripristino è di 250 m².

Nel caso di realizzazione ex-novo l'impianto deve prevedere almeno 3 specie diverse ed ognuna, deve rappresentare almeno il 20% del totale delle piante messe a dimora.

Sia nel caso di ripristino che nella realizzazione ex-novo, le specie ammesse sono in ogni caso quelle riportate negli allegati A1 e A3 della L.R. n. 39/2002 e s.m.i. e le specie arboree o arbustive prescelte devono essere quelle tipiche della unità fitoclimatica di riferimento per la stazione di impianto.

Non possono essere impiegati arbusti o alberi da frutto a fini produttivi.

La manutenzione dell'area sottostante la proiezione della chioma e delle fasce di rispetto deve essere gestita con sfalci o trinciature. Gli sfalci sono vietati nei periodi di riproduzione degli uccelli secondo quanto previsto nei divieti, obblighi e regolamentazioni relativi alle ZPS, ZSC, Aree protette e RAMSAR.

4) Fasce frangivento

La fascia frangivento, ai fini del presente bando, è una formazione vegetale ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie arboree e/o arbustive.

Sia nel caso di ripristino che nel caso di realizzazione ex-novo, l'intervento deve essere realizzato su tratti di almeno 50 metri di lunghezza per singola fascia, frazionabili nel caso di ripristino di fasce frangivento già esistenti.

Le piantumazioni devono essere effettuate con vegetazione di specie di cui agli allegati A1 e/o A3 della L.R. n. 39/2002 e s.m.i, oltre a *Cupressus sempervirens, Morus spp., Juglans regia, Pinus pinea* e *Pinus pinaster* e le specie arboree o arbustive prescelte devono essere quelle tipiche della unità fitoclimatica di riferimento per la stazione di impianto.

Non possono essere impiegati arbusti o alberi da frutto a fini produttivi.

La manutenzione dell'area sottostante la proiezione della chioma e delle fasce di rispetto deve essere gestita con sfalci o trinciature. Gli sfalci sono vietati nei periodi di riproduzione degli uccelli secondo quanto previsto nei divieti, obblighi e regolamentazioni relativi alle ZPS, ZSC, Aree protette e RAMSAR.



<u>Intervento B</u> - Ripristino e riadattamento di muretti a secco e terrazzamenti

Sono ammesse a finanziamento opere finalizzate al ripristino e riadattamento di muretti a secco e terrazzamenti che prevedano interventi per una lunghezza minima pari a 5 metri e per una volumetria di intervento non inferiore a 2,5 mc.

Il sostegno non è concedibile per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e l'intervento non dovrà comportare alterazioni della tipologia costruttiva originaria.

E' esclusa la costruzione di nuovi manufatti, nonché alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e ai materiali originali dei manufatti esistenti. Sono ammissibili anche interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione di manufatto nel rispetto delle dimensioni, della tessitura e della sagoma originaria e dell'originaria area di sedime del muro. Il materiale da costruzione originale dovrà essere reimpiegato. Qualora si dovesse ricorrere a materiale non originariamente parte del manufatto, dovranno essere utilizzati esclusivamente litotipi analoghi a quelli che originariamente costituivano il muro, con riferimento ai manufatti presenti nelle vicinanze.

Nel caso in cui si realizzassero interventi di ingegneria naturalistica, questi dovranno rispettare i criteri previsti nel Compendio di Ingegneria Naturalistica della Regione Lazio.

Intervento C - Riqualificazione di zone umide anche lungo le rive di corpi idrici o nella matrice agricola

Per zone umide s'intendono le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri, così come definite dalla "Convenzione internazionale relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici" (Convenzione RAMSAR).

Gli interventi dovranno assicurare:

- livelli minimi idrici anche con la creazione di opportuni manufatti idraulici;
- la risagomatura delle sponde e dei fondali al fine di ricreare microhabitat di interesse faunistico;
- il ripristino e il controllo della vegetazione palustre con formazione anche di fasce sufficientemente estese di canneto e modellamento delle stesse con tagli, non a raso, per parcelle a rotazione, in modo da favorire la formazione di anse e canaletti interni;
- la costituzione, il ripristino e/o la conservazione di collegamenti con siepi e filari tra la zona umida considerata e altri biotopi interattivi presenti nell'intorno (bacini, canali, corsi d'acqua minori o l'asta fluviale principale).

Deve essere prevista la presenza di isole affioranti, con rive degradanti e zone fangose semi-affioranti adatte all'alimentazione, alla sosta ed alla riproduzione della fauna selvatica.

Le specie vegetali erbacee, arbustive ed arboree utilizzate devono essere quelle tipiche degli ambienti ripariali nelle condizioni fitoclimatiche della stazione d'impianto.

Le sponde devono essere prevalentemente degradanti, con una pendenza inferiore al 25%, e la loro sistemazione deve essere realizzata preferibilmente con interventi di ingegneria naturalistica, realizzati adottando i criteri previsti nel Compendio di Ingegneria Naturalistica della Regione Lazio.

Intervento D - Rifacimenti spondali di corpi idrici naturali minori

L'intervento deve avere finalità di conservazione, salvaguardia e ripristino dell'ambiente naturale attraverso opere di rinaturalizzazione delle sponde da eseguirsi adottando i criteri previsti nel Compendio di Ingegneria Naturalistica della Regione Lazio.



Ai fini del presente bando si intendono corpi idrici naturali minori tutti i corpi idrici che non rientrano nella D.G.R. n. 5079/1999.

<u>Intervento E</u> – Realizzazione, ristrutturazione e miglioramento di sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche

Ai fini del presente bando sono definiti sentieri i percorsi a fondo naturale aventi una larghezza massima di 1,5 metri.

E' ammessa a finanziamento la realizzazione, la ristrutturazione e il miglioramento di sentieri naturalistici a fondo naturale, attrezzati, con apposita tabellazione, con aree di sosta e punti predisposti per l'osservazione, che si articolano in zone di particolare interesse botanico, faunistico, geologico, speleologico, ecc.

Nel caso di nuova realizzazione, i sentieri devono avere una larghezza minima di 0,5 metri e massima di 1,5 metri e lunghezza minima di 100 metri.

Nel caso di nuova realizzazione e di ristrutturazione di sentieri accessibili a persone con disabilità temporanee o permanenti:

- deve essere prevista, per il tracciato, una larghezza minima di 0.90 metri e massima di 1.50 metri;
- devono essere installati dei parapetti/mancorrenti dove necessario per la sicurezza (con altezza di almeno 90 cm);
- il fondo calpestabile dovrà essere in terra compattata o stabilizzata, pietra macinata fina o ghiaietto superficiale;
- la pendenza longitudinale del tracciato non deve essere maggiore dell'8% per l'accesso a persone con disabilità temporanee o permanenti;
- la pendenza trasversale del tracciato non deve essere maggiore del 2%, per un massimo di 15 metri;
- devono essere previste ogni 60-90 metri delle aree di soste attrezzate (panche, tettoie, pannelli informativi).

Qualora si realizzassero interventi di ristrutturazione, la stessa deve riguardare un tratto, non necessariamente contiguo, di almeno 100 metri e i sentieri devono mantenere inalterati i tracciati, le larghezze, le sezioni ed i profili; sono ammesse delle modificazioni del tracciato nel caso in cui si siano verificati frane o smottamenti, previa attestazione del tecnico progettista.

Sia nel caso di interventi di nuova realizzazione che di ristrutturazione di sentieri:

- non devono essere effettuati sbancamenti o alterazioni che compromettano la stabilità dei terreni;
- per costituire il fondo del sentiero potranno essere utilizzati, dove strettamente necessario, passerelle di legno e materiale lapideo reperito in loco, nel caso in cui quest'ultimo non fosse disponibile si dovranno utilizzare esclusivamente litotipi locali;
- nel caso in cui si realizzassero interventi di ingegneria naturalistica, questi dovranno rispettare i criteri previsti nel Compendio di Ingegneria Naturalistica della Regione Lazio;
- per l'esecuzione dei lavori è vietato intervenire nei periodi di riproduzione degli uccelli secondo quanto previsto nei divieti, obblighi e regolamentazioni relativi alle ZPS, ZSC, Aree protette e RAMSAR.
- tutto il sistema della cartellonistica accessorio ai sentieri dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto nelle disposizioni stabilite dagli Enti gestori;
- tutti gli elementi costituenti le aree di sosta (panchine, tavoli, etc.) lungo i sentieri dovranno essere realizzati con l'impiego di materiali conformi a quanto previsto nelle disposizioni stabilite dagli Enti gestori e con ancoraggi fissi al terreno;
- la scelta dei materiali e le modalità di realizzazione ed installazione della cartellonistica sul territorio dovranno essere volti a minimizzare l'impatto ambientale;



- i supporti e i piani di lettura devono essere idonei all'applicazione di pellicole o lastre e dovranno avere caratteristiche di accessibilità e leggibilità adeguate anche a persone con disabilità temporanee o permanenti;
- i caratteri tipografici utilizzati devono essere il più possibile leggibili e comprensibili;
- le informazioni presenti sulla cartellonistica dovranno essere riportate in lingua italiana, in lingua inglese e, dove possibile, in linguaggio *Braille*;
- devono essere utilizzate vernici ed impregnanti a base di acqua, sia per la segnaletica che per le strutture in legno.

Sono ammessi a contributo la progettazione dei contenuti, delle schede informative, dei testi, del logo e l'elaborazione grafica delle informazioni, nel limite massimo delle spese generali.

La tabella di inizio sentiero, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome del sentiero
- tempo di percorrenza
- dislivello
- eventuali punti acqua
- classe di difficoltà
- condizioni del sentiero per quanto riguarda l'accessibilità
- informazioni relative alla sicurezza e al soccorso in caso di incidente, secondo la normativa vigente.

Ogni sentiero deve essere inoltre dotato obbligatoriamente delle seguenti tabelle:

<u>Tabella di presentazione</u> - da porre presso ciascun ingresso del tracciato, con sintesi delle caratteristiche ecologiche del tracciato e consigli specifici per la percorrenza e una mappa del tracciato in scala su base CTR Lazio.

<u>Tabella di vegetazione, flora e fauna</u> - da porre in corrispondenza di ciascuna vegetazione principale incontrata lungo il tracciato. In tali cartelli dovranno essere illustrate le vegetazioni e le principali specie di fauna e di flora che si potrebbero incontrare.

Possono essere previste inoltre ulteriori tabelle paesaggio (in corrispondenza di ciascun punto panoramico, con descrizione ecologica, geologica e geomorfologica) e tabelle flora (per ciascun elemento floristico principale).

La segnaletica verticale ed orizzontale da apporre lungo il sentiero, definita in sede di progettazione, dovrà essere conforme ai Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 o alle indicazioni degli Enti gestori delle altre aree di alto pregio naturalistico.

Nel caso in cui non sia stato predisposto il Piano di gestione si dovrà fare riferimento alle indicazioni contenute nell'Allegato A del "Protocollo d'intesa per l'adozione di criteri condivisi nella realizzazione della segnaletica dei sentieri nel sistema delle aree protette" sottoscritto dal Club Alpino Italiano (CAI) e dalla Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali (Federparchi), consultabile sul sito:

 $www.cai.it/fileadmin/documenti/Convenzioni/Protocollo_d_intesatra_CAI_e_Federparchi_per_l_adozione_di_criteri_condivisi_nella_realizzazione_segnaletica_sentieri.pdf$

Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di cartelli:

- cartellonistica direzionale
- cartellonistica tematica
- cartellonistica di divieto/prescrizione



<u>Intervento F</u> - Realizzazione di recinzioni e sistemi alternativi per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorali o per proteggere particolari essenze a rischio di estinzione

1) Recinzioni elettrificate per i danni da predazione da lupo

Le recinzioni devono essere realizzate secondo le indicazioni consultabili sul sito www.protezionebestiame.it, promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).

Le recinzioni potranno essere ammesse a finanziamento esclusivamente nel caso in cui nei tre anni precedenti la domanda di sostegno siano stati accertati dagli Enti preposti, ai sensi della L.R. n. 17/95 e s.m.i. e della L.R. n. 29/97 e s.m.i., danni da predazione da lupo in un raggio di 10 Km dalla localizzazione dell'intervento.

2) Recinzioni metalliche per i danni da predazione da lupo

Possono essere installate esclusivamente per la protezione degli stazzi notturni.

Le recinzioni devono essere realizzate secondo le indicazioni consultabili sul sito www.protezionebestiame.it, promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), e nel rispetto delle norme di recepimento delle Direttive comunitarie in materia di norme minime per la protezione dei vitelli e dei suini nonché della protezione degli animali negli allevamenti.

Il dimensionamento dell'area recintata è riferito alla media della consistenza di stalla riportata sul registro di stalla (circolare 28 luglio 2005 del Ministero della Salute) calcolata in riferimento ai tre anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno.

Le recinzioni potranno essere ammesse a finanziamento esclusivamente nel caso in cui nei tre anni precedenti la domanda di sostegno siano stati accertati dagli Enti preposti, ai sensi della L.R. n. 17/95 e s.m.i. e della L.R. n. 29/97 e s.m.i., danni da predazione da lupo in un raggio di 10 Km dalla localizzazione dell'intervento.

3) Recinzioni elettrificate per danni da ungulati

Tali recinzioni devono essere realizzate secondo le indicazioni contenute nell'edizione numero 68 del 2011 del "Manuali e Linee guida - Impatto degli Ungulati sulle colture agricole e forestali: proposta per linee guida nazionali" dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e nelle "Linee guida sulla gestione del Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), consultabili sul sito www.isprambiente.gov.it.

Le recinzioni potranno essere ammesse a finanziamento esclusivamente nel caso in cui nei tre anni precedenti la domanda di sostegno siano stati accertati dagli Enti preposti, ai sensi della L.R. n. 17/95 e s.m.i. e della L.R. n. 29/97 e s.m.i., danni da predazione da ungulati in un raggio di 10 Km dalla localizzazione dell'intervento.

4) Recinzioni metalliche per i danni da cinghiale

Tali recinzioni devono essere realizzate in "rete a maglia rettangolare" o "da allevamento" secondo le indicazioni contenute nell'edizione numero 68 del 2011 del "Manuali e Linee guida - Impatto degli Ungulati sulle colture agricole e forestali: proposta per linee guida nazionali" dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e nelle "Linee guida sulla gestione del Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), consultabili sul sito www.isprambiente.gov.it e nel rispetto delle norme di recepimento delle Direttive comunitarie in materia di norme minime per la protezione dei vitelli e dei suini nonché della protezione degli animali negli allevamenti.



Le recinzioni metalliche possono essere installate esclusivamente per la prevenzione dei danni alle colture orticole, frutteti, vigneti e vivai e solo nel caso in cui nei tre anni precedenti la domanda di sostegno siano stati accertati, ai sensi della L.R. n. 17/95 e s.m.i. e della L.R. n. 29/97 e s.m.i, danni da cinghiale in un raggio di 10 Km dalla localizzazione dell'intervento.

Se le recinzioni tracciano una linea chiusa possono delimitare una superficie massima di 5 ha per ogni corpo aziendale e comunque non superiore al 70% della superficie aziendale (SAU).

Se le recinzioni tracciano una linea aperta la lunghezza massima della recinzione è di 3000 mt.

5) Recinzioni elettrificate per i danni da orso

Tali recinzioni devono essere realizzate secondo le indicazioni contenute nel Vademecum tecnico "Le recinzioni elettrificate – Per la Protezione di bestiame, apiari e colture – Componenti, Installazione e Manutenzione" del Progetto Life Arctos, consultabile sul sito www.life-arctos.it/documenti/d2 vademecum recinzioni web.pdf.

6) Strutture per la prevenzione dei danni da nutria

Sono ammesse a finanziamento le recinzioni elettrificate e le protezioni meccaniche degli argini. Tali interventi devono essere realizzati secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida per il controllo della nutria (Myocastor coypus)" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

7) Recinzioni e sistemi alternativi per proteggere particolari essenze a rischio di estinzione.

Sono ammesse a finanziamento le recinzioni elettrificate ed altri sistemi alternativi di protezione (es: protezioni individuali delle piante e dissuasori acustici e visivi) al fine di proteggere specie vegetali minacciate.

Le specie vegetali per le quali sono ammessi tali interventi sono quelle classificate come Vulnerabili (VU), in Pericolo (EN) e in Pericolo Critico (CR), secondo il sistema di classificazione dell'International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Tutte le strutture mobili, per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, possono essere messe in opera o in funzione anche nei soli periodi in cui è necessaria la protezione delle attività produttive agropastorali.

Pertanto, nel caso di interventi realizzati da imprenditori agricoli, le strutture potranno essere dislocate, in ragione dell'esigenza, su uno o più appezzamenti nell'ambito dell'intera superficie aziendale e nel caso di interventi realizzati da Enti pubblici su uno o più appezzamenti nell'ambito dell'intera area gestita dell'Ente stesso.

ARTICOLO 6

Spese ammissibili, non ammissibili e decorrenza spese

Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto dalla normativa e delle disposizioni nazionali sull'ammissibilità delle spese ai sensi dell'art. 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e nel rispetto di quanto stabilito con la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" – sottosezione "Procedure attuative" e s.m.i..



Sono ritenuti ammissibili a finanziamento, nell'ambito della presente Operazione, investimenti materiali per:

<u>Intervento A</u> - Ripristino (recupero vuoti e fallanze) o impianto di siepi, filari, cespugli, boschetti e fasce frangivento

Le spese ammesse a finanziamento sono:

- analisi del terreno;
- relative all'acquisto di materiali e ai lavori di preparazione del terreno e di allestimento degli impianti (lavorazioni agronomiche per la preparazione del terreno, tracciamento filari, apertura buche, concimazione di fondo, pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati di difesa per le piante);
- acquisto e trasporto in loco del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione d'origine e fitosanitaria, quando prevista.

Intervento B - Ripristino e riadattamento di muretti a secco e terrazzamenti

Le spese ammesse a finanziamento sono:

- ripulitura del terreno;
- demolizione e ricostruzione del manufatto;
- acquisto, trasporto e messa in opera del materiale costruttivo necessario al ripristino e riadattamento dei muretti a secco e dei terrazzamenti.

<u>Intervento C</u> - *Riqualificazione di zone umide anche lungo le rive di corpi idrici o nella matrice agricola* Le spese ammesse a finanziamento sono:

- sistemazione delle sponde in terra;
- realizzazione e/o riprofilatura delle sezioni idrauliche di canali di deflusso, emissari ed immissari;
- opere di distribuzione delle acque all'interno dell'area destinata a zona umida comprensive di eventuali scavi per rimodellare il terreno;
- arginelli perimetrali di contenimento delle acque, che interrompono la rete scolante esistente favorendo la permanenza ed il ristagno delle acque meteoriche per il loro contenimento;
- chiuse atte ad assicurare il ricambio ed evitare eccessivi e repentini innalzamenti del livello dell'acqua in caso di pioggia durante il periodo riproduttivo dell'avifauna;
- acquisto, trasporto in loco e messa a dimora di specie arboree, arbustive ed erbacee poliennali.

Intervento D – Rifacimenti spondali dei corpi idrici naturali minori

Le spese ammesse a finanziamento sono:

- opere per il controllo dell'erosione superficiale, con rivestimenti antierosivi biodegradabili e inerbimenti;
- opere di stabilizzazione superficiale con piantumazioni, fascinate vive, viminate e palizzate vive, palificate vive, gradonate vive, grate vive, materassi.

<u>Intervento E</u> - Realizzazione, ristrutturazione e miglioramento di sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche

Le spese ammesse a finanziamento sono relative alle opere di:

- taglio straordinario della vegetazione per la realizzazione dei sentieri;
- ripulitura straordinaria di sentieri esistenti o dismessi;
- rimodellamento del terreno nel caso di smottamenti e/o frane;
- acquisto, trasporto in loco e messa in opera o realizzazione di parapetti e mancorrenti in legno per la messa in sicurezza del tracciato del sentiero;



- acquisto, trasporto in loco e messa in opera degli elementi costituenti le aree di sosta: panchine e tavoli con ancoraggi fissi;
- acquisto trasporto in loco e messa in opera o realizzazione di cartellonistica;
- adeguamento di sentieri per l'accesso a persone con disabilità temporanee o permanenti.

<u>Intervento F</u> - Realizzazione di recinzioni e sistemi alternativi per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorali o per proteggere particolari essenze a rischio di estinzione

Le spese ammesse a finanziamento sono:

- lavori di ripulitura del terreno nell'area su cui verranno installate le recinzioni;
- acquisto trasporto in loco e messa in opera di recinzioni per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorali;
- acquisto, trasporto in loco e messa in opera di recinzioni elettrificate e sistemi alternativi per proteggere particolari essenze a rischio di estinzione.

Si fa presente che è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento riportati nei prezziari regionali.

Nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezzari, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato. Tali preventivi devono essere accompagnati da una relazione tecnico/economica, redatta da un tecnico abilitato, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

Spese generali

Le spese generali necessarie alla realizzazione degli interventi sono ammissibili nei limiti massimi del 10% della spesa sostenuta ammissibile e se direttamente connesse all'iniziativa finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione secondo quanto previsto nella Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" – Capitolo 5 "Spese generali" - disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" – sottosezione "Procedure attuative". Per il calcolo del massimale relativo alle spese generali di ciascuna operazione/progetto può essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema informativo". Le spese generali devono essere riportate in dettaglio e determinate, nel caso di Enti pubblici, conformemente alla normativa dei pubblici appalti.



IVA

L'IVA è ammissibile come spesa solo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche nel caso in cui non sia effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

Per quanto riguarda la decorrenza dell'ammissibilità delle spese si applicano le disposizioni previste all'articolo 30 della DGR 147/2016 e s.m.i., come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del GAL. Pertanto, restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.

Spese non ammissibili:

Non sono ammissibili a sostegno nell'ambito del presente bando, i contributi in natura, le opere di manutenzione ordinaria e quant'altro non ricompreso tra le spese ammissibili del presente articolo.

ARTICOLO 7

Agevolazioni previste

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

Spesa pubblica totale: € 30.000,00 (100% dell'investimento complessivo previsto)

Intensità della spesa pubblica: l'intensità dell'aiuto, comprensiva di spese generali, è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile compreso IVA qualora ammissibile.

Costo totale ammissibile (riferito al costo totale ammissibile per ciascuna domanda di sostegno finanziata): **minimo € 5.000,00; massimo** ad **€ 30.000,00.**

ARTICOLO 8

Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda, debbono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- l'intervento proposto deve ricadere nelle zone indicate all'art. 3 del presente bando;
- il proponente deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99) aggiornato;
- il proponente deve essere, in caso di imprese agricole singole o associate, iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole istituita ai sensi del D.P.R. n.503/1999, condurre l'impresa agricola in qualità di proprietario e/o affittuario ed essere agricoltore attivo in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 del Reg.(UE) n. 1307/2013;
- il proponente deve essere proprietario o aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'intervento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 (sette) anni. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di <u>investimenti strutturali fissi</u> su terreni in affitto o altre forme di possesso deve essere dimostrata, al momento della presentazione della



domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai 7 (sette) anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario. Di contro, nel caso di <u>investimenti mobili</u> ovvero non direttamente associabili ad uno specifico terreno, i contratti di affitto o altre forme di possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, possono essere di durata anche inferiore ai sette anni. In tal caso, rimane fermo l'obbligo, per l'intera durata del periodo settennale e senza soluzione di continuità, di disporre di superfici agricole almeno pari a quelle di ingresso. Il venir meno di tale disponibilità comporta l'applicazione delle decadenze previste nel sistema dei controlli;

- allegare alla domanda i documenti richiesti all'articolo 9;
- raggiungere un **punteggio minimo di 40 punti** con almeno due dei criteri di selezione come stabilito nel successivo Articolo 11;
- dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-economico;
- dimostrare l'immediata cantierabilità dell'investimento programmato, al momento della presentazione della domanda di sostegno o acquisire tale requisito entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione sul sito del GAL della Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL, che approva la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione a favore del beneficiario è subordinata alla verifica ed al soddisfacimento del requisito dell'immediata cantierabilità e all'esito positivo dell'istruttoria.
 - Il progetto è ritenuto cantierabile quando sia stato acquisito ogni permesso, parere, autorizzazione o nulla osta previsto dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori e, in conformità con l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 sia corredato dai pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale.
 - Tale ultima condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista che dovrà attestare che l'operazione non comporta effetti negativi sull'ambiente.
- Il beneficiario non può ottenere un doppio finanziamento sulla stessa misura.

Costituisce ulteriore condizione di ammissibilità:

- **per le imprese agricole singole e associate** non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette;
- **per gli altri beneficiari** non essere in situazioni di dissesto finanziario o in caso contrario che sia stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Tutte le condizioni elencate nel presente articolo devono essere soddisfatte all'atto di presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenute fino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, pena la decadenza della domanda e, in caso di soggetto pubblico proponente devono essere dichiarate nella Delibera dell'Organo competente alla presentazione del Progetto.

Impegni e obblighi ex post

Per gli obblighi e gli impegni ex-post, successivi al pagamento del saldo finale, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 36 dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016 e s.m.i., come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018, richiamate nel successivo Art. 23



del presente bando pubblico, nonché quanto previsto con D.G.R. 133/2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Disposizioni regionali di attuazione per le misure "a investimento".

ARTICOLO 9

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Al momento della presentazione della domanda di sostegno il progetto può essere presentato allo stato di immediata cantierabilità o può acquisire tale requisito entro 90 giorni dalla pubblicazione sul sito del GAL della Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL che approva la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento.

Pertanto nel caso in cui il progetto sia immediatamente cantierabile, a corredo della domanda di sostegno dovrà essere prodotta la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica di seguito elencata.

Nel caso di *imprese agricole singole e associate* è necessario allegare alla domanda di sostegno:

- 1. Autorizzazione del proprietario del fondo, nel caso di terreni condotti a titolo diverso dalla proprietà, ad eseguire l'intervento di progetto, nonché contestuale dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi assunti dal beneficiario ai sensi del presente Bando pubblico;
- 2. Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale si attesta:
- di essere in regola relativamente agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL
 e di rispettare l'obbligo, per i propri dipendenti, dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni
 sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei contratti di secondo
 livello da questi derivati. Tale dichiarazione dovrà essere rinnovata e presentata al GAL prima
 dell'autorizzazione di ogni forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo);
- che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di accettazione delle eventuali modifiche e/o impegni aggiuntivi richiesti ("clausola di adeguamento degli impegni"), ovvero, in alternativa, di poter rinunciare alla domanda presentata;
- che il beneficiario si assume gli impegni previsti dall'art. 23 del presente bando;
- il possesso dei requisiti richiesti, da specificare, per l'accesso ai benefici;
- l'impegno a non modificare la destinazione d'uso e/o a mantenere in uno stato di efficienza e funzionalità le opere finanziate effettuando le necessarie opere di manutenzione ordinaria, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di pagamento del saldo;
- l'impegno, nel caso di alienazione del bene oggetto di finanziamento, a rispettare quanto previsto all'art. 25 "Altre disposizioni" paragrafo "Cessioni di aziende" del presente bando;
- di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti fondi pubblici;
- l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;



- l'impegno a rispettare, per quanto non espressamente previsto nel presente bando, quanto disposto nel documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" approvato con DGR n.147/2016 e s.m.i..
- 3. Dichiarazione, a firma congiunta del soggetto richiedente e del progettista, nella quale vengano descritti le tipologie dei lavori previsti ed eventuali vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento.

Nel caso di *forme giuridiche societarie diverse da società di persona e per le cooperative*, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario allegare alla domanda:

- 1. Atto costitutivo;
- 2. Statuto;
- 3. Deliberazione dell'organo competente con la quale:
 - si richiama l'atto costitutivo e/o lo statuto, gli estremi dell'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative agricole, gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nell'apposita sezione speciale;
 - si approva il progetto esecutivo ed il quadro economico puntualmente dettagliato dell'intervento;
 - si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - si assumono gli impegni specificati nel presente Bando pubblico;
- 4. Bilanci degli ultimi tre anni di esercizio o documentazione equipollente:

Per le società di recente costituzione devono essere consegnati, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i bilanci delle annualità disponibili. Il bilancio dell'ultimo anno deve essere consegnato prima dell'autorizzazione della prima forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo). I bilanci dovranno essere corredati dell'attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale.

Nel caso in cui il periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda sia superiore ai sei mesi, dovrà essere presentata anche la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa.

In caso di imprese impossibilitate alla presentazione di bilanci, in quanto non soggette a tale obbligo ai sensi della normativa vigente, dovrà essere presentata documentazione equipollente. Deroghe sono previste anche nel caso di imprese di nuova costituzione.

Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente ad avvenuta acquisizione, da parte delle competenti strutture regionali di apposito documento con il quale si certifichi che non sussistono, per l'impresa, condizioni economiche e finanziarie anomale. Tale documento dovrà essere sottoscritto da una società di revisione dei bilanci, nel caso in cui l'impresa disponga di bilanci certificati ovvero dal presidente del collegio sindacale, se presente nell'ambito degli organi societari, ovvero dal revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi. Le cooperative devono presentare il certificato di revisione.



Nel caso di *Enti pubblici territoriali, Enti gestori di Aree naturali Protette e di altre aree di alto pregio naturalistico* è necessario allegare alla domanda la delibera dell'Organo competente con la quale:

- si approva l'iniziativa, il suo costo complessivo, si dà mandato al Legale rappresentante di avanzare la domanda di finanziamento;
- si assume a carico dell'Ente la quota parte di propria competenza relativa all'IVA afferente all'importo complessivo dell'investimento richiesto, qualora non rientri nelle operazioni previste dagli articolo 19, 19 bis e 36 del D.P.R. 633/1972;
- si individua il RUP, di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- si assumono gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;
- si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 (sette) anni per soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti;
- si dichiara che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
- si dichiara che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
- si dà atto del possesso dei requisiti richiesti, da specificare dettagliatamente;
- si dichiara la stabilità finanziaria del beneficiario;
- dichiarazione di non trovarsi in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- si dichiara che:
 - nel caso di Enti pubblici territoriali, l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio;
 - per gli Enti che gestiscono le Aree naturali Protette e le altre aree di alto pregio naturalistico, l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche, approvato dall'organo competente.
- check-list di autovalutazione della domanda di sostegno ai fini del rispetto della normativa generale sugli appalti (D.Lgs. N. 50/2016), sottoscritta dal RUP e disponibile all'indirizzo http://lazioeuropa.it/psr_feasr-17/procedure_attuative-127/

I beneficiari del presente bando, oltre alla documentazione amministrativa sopra descritta, dovranno inoltre presentare, in allegato alla domanda di sostegno, la documentazione tecnica di seguito riportata.

Nel caso di beneficiari privati:

- 1. Relazione tecnica che attesti l'immediata cantierabilità dell'investimento;
- 2. Pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ad attestare l'immediata cantierabilità;
- 3. Piano finanziario dell'investimento proposto, con la specificazione della quota a carico del richiedente e della relativa fonte finanziaria;
- 4. Elaborati grafici degli interventi, con esatta identificazione, attraverso cartografia catastale del luogo ove si intende realizzare l'intervento;
- 5. Quadro economico complessivo;
- 6. Computo metrico estimativo dei lavori, redatto sulla base dei prezziari regionali;
- 7. Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi dei nuovi prezzi e eventuali preventivi di spesa;



- 8. Cronoprogramma dei lavori, con indicazione della data presunta di inizio attività e del tempo ritenuto necessario per la realizzazione dell'intervento;
- 9. Immagini fotografiche della zona di progetto, corredate da planimetrie in cui siano indicati i punti e le angolazioni di scatto delle foto e la data di scatto;
- 10. La scheda dei criteri di selezione debitamente compilata con richiesta di attribuzione del punteggio spettante, corredata dalla documentazione riportata all'articolo 11 per dimostrare il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi;
- 11. Eventuali relazioni specialistiche dell'intervento;
- 12. Autodichiarazione, ove prevista, in cui sia attestata la consistenza media di stalla riportata sul registro di stalla (circolare 28 luglio 2005 del Ministero della Salute) calcolata in riferimento ai tre anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, specificando il codice di stalla;
- 13. Documentazione, ove prevista, rilasciata dall'ente competente all'accertamento dei danni da fauna selvatica, che attesti che nei tre anni precedenti la domanda di sostegno siano stati accertati, ai sensi della L.R.17/95 e s.m.i. e della L.R. 29/97 e s.m.i., danni da cinghiale o da lupo in un raggio di 10 Km dalla localizzazione dell'intervento;
- 14. Ogni altra documentazione tecnica utile e necessaria per la definizione tecnico progettuale delle opere.

Nel caso di Enti pubblici territoriali, Enti gestori di Aree naturali Protette e di altre aree di alto pregio naturalistico:

- 1. il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 50/2016 e s.n.i.;
- 2. i verbali di verifica, validazione ed eseguibilità ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- 3. l'analisi della congruità delle voci di spesa, comprese le spese generali, determinate conformemente alla normativa dei pubblici appalti;
- 4. il piano particellare, estratto di partita e mappa catastale;
- 5. il piano di manutenzione dell'opera;
- 6. immagini fotografiche della zona di progetto, corredate da planimetrie in cui siano indicati i punti e le angolazioni di scatto delle foto e la data di scatto;
- 7. la scheda dei criteri di selezione debitamente compilata con richiesta di attribuzione del punteggio spettante, corredata dalla documentazione riportata all'articolo 11 per dimostrare il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi;
- 8. ogni altra documentazione tecnica utile e necessaria per la definizione tecnico progettuale delle opere;

Se, alla data di presentazione della domanda di sostegno non è disponibile tutta la documentazione necessaria a dimostrare l'immediata cantierabilità, è possibile l'integrazione documentale successivamente al termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno e comunque entro i **90 (novanta) giorni** successivi alla data di pubblicazione sul sito del GAL della Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL che approva la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione del contributo è subordinata all'acquisizione di tutta la documentazione mancante.



Pertanto, nei casi in cui sia necessaria l'integrazione documentale attestante l'immediata cantierabilità, successivamente al termine fissato per la presentazione della domanda, nei termini sopra descritti, la presentazione della documentazione avviene in due fasi:

- A. Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno;
- **B.** Documentazione integrativa da presentare entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito del GAL della Delibera del CdA del GAL che approva la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento.

A. Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno:

- 1. Relazione illustrativa contenente:
- a) l'inquadramento territoriale e socio-economico dell'area oggetto dell'intervento (allegando corografia, dichiarazione di conformità e compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici vigenti);
- b) l'analisi che attesti che la scelta progettuale adottata è la migliore, dal punto di vista delle scelte tecnologiche, organizzative e finanziarie;
- c) la descrizione analitica dei vincoli esistenti (ambientali, storici, archeologici, paesaggistici, ecc.) e dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, necessari a far divenire l'iniziativa progettuale progetto esecutivo ed immediatamente cantierabile.
- 2. Documentazione tecnica:
- a) elaborato grafico;
- b) il quadro economico comprensivo di computo metrico estimativo;
- c) l'analisi della congruità delle voci di spesa, comprese le spese generali. Tale analisi, nel caso di pubblici appalti, deve essere conforme alla normativa specifica;
- d) il cronoprogramma dell'iniziativa progettuale proposta;
- e) il materiale fotografico dell'area di intervento con i relativi punti di fuoco.
- 3. <u>Scheda dei criteri di selezione</u> debitamente compilata con richiesta di attribuzione del punteggio spettante, corredata dalla documentazione riportata all'articolo 10 per dimostrare il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi.

Inoltre:

Nel caso di Enti pubblici territoriali e Enti gestori di Aree naturali Protette e di altre aree di alto pregio naturalistico:

- 1. Deliberazione dell'organo competente con la quale:
 - si approva l'iniziativa progettuale, il suo costo complessivo, si dà mandato la Legale rappresentante di avanzare la domanda di finanziamento;
 - si assume a carico dell'Ente la quota parte di propria competenza relativa all'IVA afferente all'importo complessivo dell'investimento richiesto, qualora non rientri nelle operazioni previste dagli articolo 19, 19 bis e 36 del D.P.R. 633/1972;
 - si assumono gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;



- si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 (sette) anni per soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti;
- si dichiara che per gli interventi previsti nell'iniziativa progettuale, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
- si dichiara che gli interventi non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
- si dà atto del possesso dei requisiti richiesti, da specificare dettagliatamente;
- si dichiara la stabilità finanziaria del beneficiario;
- in caso di Ente, dichiarazione di non trovarsi in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- si dichiara che:
- nel caso di Enti pubblici territoriali, l'opera è o sarà inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio;
- per gli Enti che gestiscono le Aree naturali Protette e le altre aree di alto pregio naturalistico, l'opera è o sarà inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche, approvato dall'organo competente.
- check-list di autovalutazione della domanda di sostegno ai fini del rispetto della normativa generale sugli appalti (D.Lgs. N. 50/2016), sottoscritta dal RUP e disponibile all'indirizzo http://lazioeuropa.it/psr_feasr-17/procedure_attuative-127/

Nel caso di Imprese agricole singole e associate:

- 1. dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A., o altro eventuale titolo abilitativo, o soggette alla disciplina della "edilizia libera".
- 2. copia dell'istanza per la valutazione d'Incidenza presentata agli uffici regionali competenti; nel caso in cui l'intervento rientri tra quelli indicati nella D.G.R. n. 534/2006, dovrà essere presentata una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato che il progetto non deve essere sottoposto a Valutazione d'Incidenza.
- 3. copia dell'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale presentata agli uffici regionali competenti nel caso in cui il progetto rientri tra quelli previsti dall'articolo 20 del D. Lgs. n. 52/2006.
- 4. Autorizzazione del proprietario del fondo, nel caso di terreni condotti a titolo diverso dalla proprietà, ad eseguire l'intervento di progetto, nonché contestuale dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi assunti dal beneficiario ai sensi del presente Bando pubblico;
- 5. Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale si attesta:
 - di essere in regola relativamente agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL e di rispettare l'obbligo, per i propri dipendenti, dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei contratti di secondo livello da questi derivati. Tale dichiarazione dovrà essere rinnovata e presentata alla GAL prima dell'autorizzazione di ogni forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo);
 - che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;



- di essere a conoscenza dell'obbligo di accettazione delle eventuali modifiche e/o impegni aggiuntivi richiesti ("clausola di adeguamento degli impegni"), ovvero, in alternativa, di poter rinunciare alla domanda presentata;
- che il beneficiario si assume gli impegni previsti dall'art. 23 del presente bando;
- il possesso dei requisiti richiesti, da specificare, per l'accesso ai benefici;
- l'impegno a non modificare la destinazione d'uso e/o a mantenere in uno stato di efficienza e funzionalità le opere finanziate effettuando le necessarie opere di manutenzione ordinaria, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di pagamento del saldo;
- l'impegno, nel caso di alienazione del bene oggetto di finanziamento, a rispettare quanto previsto all'art. 25 "Altre disposizioni" paragrafo "Cessioni di aziende" del presente bando;
- di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti fondi pubblici;
- l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
- l'impegno a rispettare, per quanto non espressamente previsto nel presente bando, quanto disposto nel documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" approvato con DGR n.147/2016 e s.m.i., come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.
- 6. Dichiarazione, a firma congiunta del soggetto richiedente e del progettista, nella quale vengano descritti le tipologie dei lavori previsti ed eventuali vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento.

Nel caso di *forme giuridiche societarie diverse da società di persona e per le cooperative*, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario allegare alla domanda:

- 1. Atto costitutivo;
- 2. Statuto;
- 3. Deliberazione dell'organo competente con la quale:
 - si richiama l'atto costitutivo e/o lo statuto, gli estremi dell'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative agricole, gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nell'apposita sezione speciale;
 - si approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il quadro economico puntualmente dettagliato dell'intervento;
 - si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - si assumono gli impegni specificati nel presente Bando pubblico.
- 4. Bilanci degli ultimi tre anni di esercizio o documentazione equipollente:

Per le società di recente costituzione devono essere consegnati, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i bilanci delle annualità disponibili. Il bilancio dell'ultimo anno deve essere consegnato prima dell'autorizzazione della prima forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo). I bilanci dovranno essere corredati dell'attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale.



Nel caso in cui il periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda sia superiore ai sei mesi, dovrà essere presentata anche la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa.

In caso di imprese impossibilitate alla presentazione di bilanci, in quanto non soggette a tale obbligo ai sensi della normativa vigente, dovrà essere presentata documentazione equipollente. Deroghe sono previste anche nel caso di imprese di nuova costituzione.

Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente ad avvenuta acquisizione, da parte delle competenti strutture regionali/GAL di apposito documento con il quale si certifichi che non sussistono, per l'impresa, condizioni economiche e finanziarie anomale. Tale documento dovrà essere sottoscritto da una società di revisione dei bilanci, nel caso in cui l'impresa disponga di bilanci certificati ovvero dal presidente del collegio sindacale, se presente nell'ambito degli organi societari, ovvero dal revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi. Le cooperative devono presentare il certificato di revisione.

B. Documentazione da presentare entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito del GAL della Delibera del CdA del GAL che approva la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento:

Nel caso di Enti pubblici territoriali e Enti gestori di Aree naturali Protette e di altre aree di alto pregio naturalistico:

- 1. il progetto esecutivo, redatto ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativo all'iniziativa progettuale presentata al momento della domanda di sostegno corredato di tutte le autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell'opera;
- 2. i verbali di verifica, validazione ed eseguibilità ai sensi del D.Lgs 50/2016;
- 3. il provvedimento dell'Organo competente con il quale:
 - si approva il progetto esecutivo inerente l'iniziativa progettuale presentata a corredo della domanda, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il cronoprogramma dei lavori;
 - si assume a carico dell'Ente la quota parte di propria competenza relativa all'IVA afferente all'importo complessivo dell'investimento richiesto, qualora non rientri nelle operazioni previste dagli articolo 19, 19 bis e 36 del D.P.R. 633/1972;
 - si individua il RUP, di cui all'articolo 31 del D.lgs. 50/2016;
 si dichiara che:
 - nel caso di Enti pubblici territoriali, l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio;
 - per gli Enti che gestiscono le Aree naturali Protette le altre aree di alto pregio naturalistico, l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche, approvato dall'organo competente.

L'importo totale, risultante dal quadro economico del progetto esecutivo non può superare quello risultante dalla documentazione tecnica presentata a corredo della domanda di sostegno relativa al progetto non immediatamente cantierabile.



Nel caso di beneficiari privati:

- Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività
 (S.C.I.A.) se previste o altro eventuale titolo abilitativo corredata da una dichiarazione, a firma
 congiunta del beneficiario e del tecnico progettista, resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si
 dichiara che l'Amministrazione competente al rilascio del titolo non ha espresso motivi di diniego e di
 divieto di prosecuzione dell'attività;
- 2. Rilascio da parte degli Uffici competenti della Regione Lazio di un "parere positivo" in merito alla procedura di valutazione d'Incidenza, se prevista.

Per le **Associazioni di agricoltori** che realizzano "investimenti collettivi" come definiti nella tipologia di operazione 4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni", è necessario inoltre produrre un atto formalmente adottato dall'associazione e sottoscritto, dinanzi al notaio (o forme analoghe), da tutti i partecipanti all'investimento collettivo, dal quale risulti:

- 1. l'impegno degli associati a realizzare il programma d'investimento comune;
- l'impegno a mantenere gli obblighi correlati, con particolare riguardo a quelli ex-post previsti per il periodo vincolativo quinquennale (a decorrere dal pagamento del saldo finale), nonché a quelli previsti nel presente articolo;
- 3. la partecipazione finanziaria pro-quota in capo a ciascuna azienda associata in ragione della realizzazione del programma comune d'investimenti;
- 4. il programma, gli impegni e gli obblighi per l'uso in comune dell'investimento collettivo realizzato;
- 5. la responsabilità solidale dei partecipanti all'investimento collettivo.

La domanda di sostegno, potrà essere presentata dall'Associazione, se dotata di personalità giuridica che allo scopo aprirà (o aggiornerà) un fascicolo aziendale "anagrafico" oppure, se non dotata di personalità giuridica, da un solo beneficiario dell'investimento che assolverà alla figura di rappresentante dell'"Associazione di agricoltori" in qualità di "soggetto capofila". Rimane fermo che tutti gli imprenditori agricoli attivi che partecipano all'investimento collettivo debbano essere in possesso di un proprio fascicolo aziendale.

In entrambi i casi il soggetto richiedente, quale beneficiario dell'aiuto:

- si assume l'onere finanziario complessivo dell'investimento collettivo;
- cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all'erogazione del contributo, ivi compresi, nel caso di erogazioni di anticipi, la stipula delle garanzie fideiussorie per l'erogazione dei relativi pagamenti e, laddove ne ricorrono le condizioni, le procedure di appalto pubblico per la realizzazione dei lavori, dei servizi o delle forniture;
- apre un conto corrente dedicato con il quale si finanzia la realizzazione dell'investimento e che viene alimentato, per la quota privata, dalle imprese che fanno parte dell'associazione, secondo la partecipazione finanziaria da ciascuno garantita e determinata nell'atto sopra richiamato e sul quale saranno accreditati tutti i contributi pubblici erogati per la realizzazione degli investimenti.

Altre disposizioni

Tutta la documentazione inerente l'iniziativa progettuale, qualora non redatta dall'ufficio tecnico dell'ente beneficiario deve essere sottoscritta da professionisti regolarmente iscritti all'ordine o collegio professionale competente per materia.



Per tutti gli interventi previsti dal presente bando è necessario allegare l'autorizzazione o il parere tecnicoambientale positivo dell'Ente gestore del territorio in cui è localizzato l'intervento oggetto di finanziamento.

Il GAL si riserva di chiedere integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti od integrati. Nel caso di mancato invio di quanto richiesto entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni o rettifiche, la domanda sarà considerata rinunciata.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda fatte salve eventuali deroghe previste nel presente bando.

ARTICOLO 10

Modalità e termini e per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro le ore 23:59 del 27/09/2019.

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del **fascicolo aziendale** ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca.

E' necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti i dati necessari alla compilazione della domanda (inclusi i riferimenti elettronici, come la PEC), in quanto l'alterazione del fascicolo aziendale durante la compilazione della domanda può pregiudicarne il rilascio.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno in proprio o avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo http://www.lazioeuropa.it" nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre <u>i cinque giorni lavorativi</u> che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione all'indirizzo PEC dell'Area di competenza per territorio come riportato nel modulo.

La delega per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è necessaria anche nel caso in cui il beneficiario provveda in proprio.

La compilazione, la stampa e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno così informatizzata deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN. al seguente indirizzo: http://www.sian.it, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".



Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it

La domanda così informatizzata dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo".

Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno per i quali è prevista la firma di un tecnico abilitato, come richiamato al precedente articolo 9, prima di essere allegati elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato PDF ed essere firmati dal tecnico con apposita firma digitale.

L' ulteriore documentazione da integrare alla domanda di sostegno e per la quale è prevista la firma, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere convertita in formato PDF e firmata con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende informatizzata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di sostegno e degli allegati secondo quanto riportato nell'articolo 27 di cui alle "Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali" approvato con DGR n.147 del 5 aprile 2016 e s.m.i. come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

ARTICOLO 11

Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie

Ai fini della individuazione dei punteggi attribuibili alle singole domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi stessi.



Le domande di sostegno ritenute ammissibili al finanziamento, concorreranno a formare un'unica graduatoria, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie, con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:

Tabella criteri di selezione – Operazione 19.2.1 4.4.1

Tipologia di priorità	P R IN C IP IO	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER GRUPPI DI CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DIPRIORITA'
Priorità setto	P riorità faunistico ambientali	19.2.1 4.4.1. I	Lavori di rifacimento spondale dei corsi d'acqua	10	50	65
		19.2.1 4.4.1. II	Opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento di sentieri, piazzole, muretti a secco e terrazzamenti	15		
		19.2.1 4.4.1. III	Investimenti o lavori in opera e recinzioni di delimitazione terreni.	15		
		19.2.1 4.4.1. IV	Acquisto ed impianto di materiale vivaistico poliennale.	10		
	Gio vani agric o lto ri.	19.2.1 4.4.1.D	Agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni.	15		
riorità territo	Interventi in area D di quals ias i dimens io ne econo mica.	19.2.1 4.4.1. Aa	Interventi localizzati nelle aree qualificate come aree rurali con problemi di sviluppo ricadenti in aree D secondo la classificazione regionale o in zone montane	25	35	35
	Interventi lo calizzati in zo ne ripariale la cus tre	19.2.1 4.4.1. V	Territo ri ricadenti in area SIC e ZPS	10		
					100	100

Punteggio massimo ottenibile è di 100 punti

Punteggio minimo 40 punti da ottenere almeno con due criteri di selezione.

CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'età del beneficiario o del rappresentante legale della società agricola con preferenza ai soggetti più giovani.

In caso di beneficiari pubblici in caso di parità di punteggio si terrà conto della dimensione areale dell'intervento dando priorità ad interventi che coinvolgono una superficie maggiore di territorio.

Le condizioni per l'attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno iniziale, secondo le modalità di seguito indicate per ciascun criterio:

o Criterio 19.2.1 4.4.1.**I**

La priorità è attribuita ai progetti che prevedono lavori di rifacimento spondale dei corsi d'acqua.



o Criterio 19.2.1 4.4.1.**II**

La priorità è attribuita ai progetti ai progetti che prevedono opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento di sentieri, piazzole, muretti a secco e terrazzamenti.

o Criterio 19.2.1 4.4.1.**III**

La priorità è attribuita ai progetti che prevedono investimenti o lavori in opera e recinzioni di delimitazione terreni per limitare i danni da fauna selvatica.

o Criterio 19.2.1 4.4.1.**IV**

La priorità è attribuita ai progetti che prevedono acquisto ed impianto di materiale vivaistico poliennale.

o Criterio 19.2.1 4.4.1.D

La priorità è attribuita nel caso in cui il beneficiario abbia un'età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore ai 40 alla data di presentazione della domanda di sostegno ai sensi della presente operazione. La condizione relativa a "agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni" va intesa dal giorno del compimento del diciottesimo anno fino al giorno precedente il compimento del quarantunesimo anno di età.

o Criterio 19.2.1 4.4.1.Aa

La priorità è attribuita nel caso di interventi localizzati nelle aree qualificate come aree rurali con problemi di sviluppo ricadenti in aree D secondo la classificazione regionale o in zone montane.

o Criterio 19.2.1 4.4.1.V

La priorità è attribuita nel caso interventi localizzati in territori ricadenti in area SIC e ZPS.

La priorità prevista nei criteri di selezione ed il relativo punteggio saranno riconosciuti al beneficiario esclusivamente nei casi in cui sia prodotta la documentazione richiesta per ciascun criterio e necessaria ai fini della verificabilità e controllabilità.

Modalità di formazione della graduatoria

Nel caso di eventuali modifiche o revisioni dei suddetti criteri il GAL procederà ad adeguare il bando pubblico della presente sottomisura.

In fase di istruttoria si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.

Per il presente bando pubblico è prevista una graduatoria unica di ammissibilità formulata in funzione dei punteggi, attribuiti attraverso i "criteri di selezione" di cui al presente articolo e sino alla concorrenza delle risorse stanziate per l'attuazione del presente bando.

Nel caso in cui le domande di sostegno presentate prevedano un importo complessivo del contributo richiesto inferiore allo stanziamento del bando pubblico, il GAL può procedere al finanziamento delle domande ammissibili senza che sia necessario predisporre la graduatoria di ammissibilità.

Qualora invece lo stanziamento non sia sufficiente, lo stesso GAL provvederà a predisporre la graduatoria unica, con indicazione dei progetti ammissibili e finanziabili e di quelli ammissibili ma non finanziabili per



carenza di risorse con espressa indicazione dei progetti immediatamente cantierabili e non immediatamente cantierabili e contestualmente provvederà a predisporre l'elenco dei progetti non ammessi, con espressa indicazione della motivazione che comporta la non ammissibilità.

La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammesse saranno approvati con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL e pubblicati sul sito internet del GAL, sul sito della Rete Rurale Nazionale www.reterurale.it, sull'albo pretorio dei Comuni soci del GAL.

ARTICOLO 12

Dotazione finanziaria del bando

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente Euro 30.000,00 (euro trentamila/00).

Il GAL potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento delle domande di sostegno presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della Misura del PSL, come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 13

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e s.m.i..

Entro i **15** (**quindici**) **giorni** successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno il GAL predispone l'elenco delle domande presentate (rilasciate informaticamente) con indicazione del soggetto competente per l'istruttoria amministrativa.

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è individuato un responsabile del procedimento amministrativo, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di sostegno, il GAL pubblica sul sito internet www.galernicisimbruini.it l'elenco delle domande presentate (rilasciate informaticamente).

La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una verifica formale della domanda, per una valutazione tecnica per la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione. In particolare il controllo amministrativo in questa fase riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate dal presente bando per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle condizioni di ammissibilità;



- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nel presente bando.

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una visita sul luogo di realizzazione dell'intervento.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzari regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 6 del presente bando pubblico.

Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e "rilasciate" utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell'articolo 8 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nel presente bando;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel presente bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte del GAL;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel bando;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'articolo 11 del presente bando pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell'articolo 10bis della L 241/90 e s.m.i. il GAL, in qualità di struttura responsabile dell'istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità, comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di **10** (**dieci**) **giorni** dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all'articolo 10 bis della L 241/90 e s.m.i. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il GAL dovrà provvedere alla formale comunicazione al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, della non ammissibilità della domanda di sostegno riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle osservazioni prodotte.



Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza il GAL provvederà, comunque entro i **sei mesi** successivi dall'adozione dell'atto che approva l'elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente a trasmettere l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concedibile, dei punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione e lo stato di cantierabilità, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

Gli elenchi e le graduatorie sono pubblicati nel sito web istituzionale del GAL (<u>www.galernicisimbruini.it</u>), presso gli albi pretori dei Comuni associati, sul sito web istituzionale Lazio Europa e sul sito web istituzionale Rete Rurale.

Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti.

A ciascun beneficiario dell'elenco delle domande ammissibili a finanziamento relative a progetti immediatamente cantierabili verrà comunicato, tramite PEC, l'esito istruttorio e i tempi per la sottoscrizione del provvedimento di concessione.

A ciascun beneficiario dell'elenco delle domande ammissibili a finanziamento relative a progetti non immediatamente cantierabili, verrà comunicato, tramite PEC, l'esito istruttorio, in conformità del quale dovrà essere redatto il progetto esecutivo.

Per le domande di sostegno ammissibili e finanziabili, qualora relative a progetti non immediatamente cantierabili, la formale concessione del contributo e l'adozione del relativo provvedimento di concessione, saranno subordinati:

- all'acquisizione della documentazione prevista all'articolo 9 lettera B del presente bando, entro e non oltre **90** (**novanta**) **giorni** dalla data di pubblicazione sul sito GAL della delibera del CdA del GAL che approva la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento;
- all'esito positivo dell'istruttoria sui progetti esecutivi.

Completate le istruttorie relative alle integrazioni documentali per la dimostrazione della cantierabilità, il GAL provvederà a trasmettere ai beneficiari, tramite PEC, l'esito istruttorio e i tempi per la sottoscrizione del provvedimento di concessione.

A seguito di eventuali rinunce o decadenze dei progetti ammissibili e finanziabili, di cui alla delibera del CdA del GAL che approva la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, le risorse disponibili saranno utilizzate per il finanziamento delle domande collocate in graduatoria sotto la voce "domande ammissibili ma non finanziabili per carenze di fondi", qualora le risorse consentano la copertura finanziaria dell'intero importo di ogni singola domanda utilmente collocata in graduatoria e fino al completo assorbimento delle risorse resesi disponibili.

Ai beneficiari "ammissibili ma non finanziabili per carenze di fondi" utilmente collocati in graduatoria, secondo le modalità di cui sopra, verrà comunicata tramite PEC l'ammissibilità a finanziamento della domanda e qualora il progetto non sia immediatamente cantierabile nella comunicazione sarà specificato il termine massimo di **90** (**novanta**) **giorni** a decorrere dalla data di notifica della comunicazione stessa, entro il quale il beneficiario dovrà fornire al GAL la documentazione di cui all'articolo 9 lettera B del presente bando.



La formale concessione del contributo e l'adozione del relativo provvedimento di concessione, saranno subordinati all'acquisizione della documentazione prevista all'articolo 9 lettera B del presente bando, entro e non oltre **90** (**novanta**) **giorni** dalla notifica della comunicazione di cui sopra, e all'esito positivo dell'istruttoria sui progetti esecutivi.

ARTICOLO 14

Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione della graduatoria di ammissibilità delle domande di sostegno, il GAL, per ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto ove prevista, adotta appositi **provvedimenti di concessione** del contributo.

I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare:

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedimentali;
- dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale), con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità, nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio, ivi incluso l'eventuale obbligo, anche per le fasi successive all'ammissibilità della domanda di sostegno, al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità, con indicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto dell'adempimento;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti, all'apertura/utilizzo di un conto corrente dedicato e al tracciamento dei flussi finanziari tramite l'apposizione del codice CUP;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
- obbligo di comunicare il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC entro **30** (**trenta**) **giorni** dalla data di adozione della Delibera Del Cda che approva la graduatoria unica dei progetti ammissibili a finanziamento, o entro i **trenta** (**30**) **giorni** successivi alla scadenza dell'eventuale periodo concesso per



l'acquisizione della documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell'iniziativa, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso al GAL Ernici Simbruini tramite PEC entro **15** (quindici) giorni dalla notifica.

ARTICOLO 15

Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Le iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviate entro i **trenta** (30) giorni successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della dichiarazione di inizio lavori che dovrà essere trasmessa tramite PEC al GAL.

Gli interventi devono essere completati entro **12 mesi** dalla data di notifica del provvedimento di concessione escluse le eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori.

Qualora per la realizzazione dell'intervento sia necessario procedere ad appalto, nel rispetto della normativa sugli pubblici appalti, l'aggiudicazione definitiva dei lavori e la successiva consegna dovranno essere espletati entro il termine di **90** (**novanta**) **giorni** dalla data della delibera di accettazione del provvedimento di concessione.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato.

Il completamento degli investimenti è attestato dalla **dichiarazione di fine lavori** che dovrà essere comunicata via PEC. Dalla data di inoltro della stessa decorrono i **60** (**sessanta**) **giorni** continuativi e successivi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Qualora a completamento degli interventi si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

Disciplina delle Proroghe

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, possono essere concesse **per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali** indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio istruttore del GAL che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Il GAL, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a 180 (centottanta) giorni.



ARTICOLO 16

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, sono disciplinate dall'articolo 33 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i. come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

ARTICOLO 17

Varianti e adeguamenti tecnici

Per la disciplina delle "varianti in corso d'opera" e gli "adeguamenti tecnici" si applicano le disposizioni recate dalla normativa sui pubblici appalti e **dall'articolo 32 del documento** "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i. come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste tramite PEC al GAL per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Il GAL riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante, la istruisce ed a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica tramite PEC al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di **60** (**sessanta**) **giorni** a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

La variante è autorizzata qualora rientri nei casi previsti dalla normativa vigente e a condizione che il lotto realizzato sia funzionale e non comporti la perdita dei requisiti di ammissibilità e variazioni del punteggio assegnato.

Ai fini del presente bando, un lotto è considerato funzionale se gli interventi oggetto di finanziamento rispettino le dimensioni minime, ove previste, e i parametri specifici per singola tipologia di intervento e siano stati effettivamente realizzati investimenti per un importo complessivo delle spese rendicontate pari almeno al 55% del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento.

Qualora l'intervento realizzato, a seguito di una variante, non sia un lotto funzionale o le varianti al progetto originario comportino la perdita dei requisiti di ammissibilità e variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante.



ARTICOLO 18

Presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato all'articolo 27 della DGR 147/2016 e s.m.i..

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi finali.

Anticipi

Per la realizzazione di investimenti ammessi a sostegno, secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, potranno essere concessi anticipi ai beneficiari, a fronte di presentazione di garanzia fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al **50 % del contributo ammesso.**

La suddetta garanzia fideiussoria deve essere emessa a favore dell'Organismo pagatore, da parte di soggetti autorizzati dallo stesso individuati, per un importo pari al 100% dell'anticipo richiesto. La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che il contributo pubblico corrispondente a dette spese sia superiore all'anticipo erogato.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e da un tecnico abilitato.
- copia del documento di identità del Legale Rappresentante del soggetto beneficiario.
- check list di autovalutazione in merito alle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. n. 50/2016) relative alle procedure adottate dall'ente, in conformità alle disposizioni emanate da AGEA OP, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, disponibile all'indirizzo https://lazioeuropa.it/psr_feasr-17/procedure_attuative-127/

Successivamente alla domanda di anticipo dovrà essere prodotta una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti.



Nel caso in cui il beneficiario sia una autorità pubblica è ritenuto equivalente alla garanzia fideiussoria l'impegno scritto, secondo un modello predefinito dall'Organismo Pagatore, dell'Autorità stessa a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'anticipo.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo per gli interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici la domanda di anticipo deve essere corredata dal verbale di consegna dei lavori.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.

La data di presentazione della domanda di anticipo deve ricadere nel periodo intercorrente tra la notifica del provvedimento di concessione e il sessantesimo giorno che precede il termine di fine lavori indicato nello stesso provvedimento di concessione.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i. come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)

Sono previste erogazioni parziali in acconto previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione a firma del Direttore lavori o relazione del Tecnico incaricato sullo stato di avanzamento lavori;
- copia delle fatture quietanzate e dei documenti di pagamento (bonifico o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili, estratto conto corrente dedicato) o altri documenti aventi forza probatoria;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa;
- dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici nel caso di pagamento diverso da bonifico bancario con gli estremi dei pagamenti effettuati.
- in caso di primo acconto senza precedente erogazione dell'anticipo, dovrà essere allegata anche la documentazione prevista ai fini dell'anticipo, ad eccezione della garanzia fideiussoria.
- copia del documento di identità del Legale Rappresentante del soggetto beneficiario.

La domanda di acconto non dovrà superare l'80% del contributo concesso o, nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, il 90% del contributo rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva.

Sarà possibile la presentazione di una seconda domanda di acconto a condizione che la spesa ammessa da atto di concessione sia superiore a 100.000,00 euro, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'articolo 11 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i. come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.



Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

Saldi

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, al GAL la domanda di pagamento del saldo finale.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture e da documenti probatori, attestanti l'avvenuto pagamento, oppure, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.

La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della prevista documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario entro i **60 (sessanta) giorni** continuativi e successivi alla conclusione dei lavori, per la cui data fa fede certificato di fine lavori. Per gli enti pubblici tale termine decorre dalla data dell'atto di approvazione formale dello Stato finale dei lavori.

Nel caso di acquisti la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i **dodici** (12) mesi successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione.

Il mancato rispetto del termine sopraindicato comporterà la riduzione fino alla decadenza secondo quanto riportato nel documento di riduzione ed esclusione.

Il GAL, provvede, entro il termine massimo di **sessanta** (60) **giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

I tecnici incaricati redigono apposito "verbale di accertamento finale" con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione dell'importo dell'investimento ammissibile e del relativo contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico del beneficiario.

Il verbale di accertamento finale dovrà essere sottoscritto dal beneficiario in sede di sopralluogo o restituito all'ufficio istruttore competente, debitamente firmato con eventuali osservazioni in merito, entro **15** (quindici) giorni dalla notifica.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo, sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con i relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:



- relazione finale firmata da un tecnico abilitato con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti, corredata da tavole di progetto/cartografia relativa allo stato finale, rappresentativa di tutte le opere realizzate.
- elenco ordinato in cui siano riportati tutti i documenti di spesa correlati ai rispettivi documenti di pagamento, al fine di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e il relativo controllo;
- copia dei documenti di spesa (fatture, buste paga, moduli per il versamento di imposte e oneri sociali,) e relativi documenti di pagamento;
- dichiarazione liberatoria del venditore se prevista;
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- copia del documento di identità del Legale Rappresentante del soggetto beneficiario;
- Check list di autovalutazione della domanda di pagamento contenente le indicazioni delle modalità seguite per la gestione delle gare e degli affidamenti (disponibile all'indirizzo http://lazioeuropa.it/psr_feasr-17/procedure_attuative-127/);
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato.

Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio" allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016 e s.m.i.

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

Conservazione e disponibilità dei documenti

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, le modalità per la conservazione e la disponibilità dei documenti sono disciplinate dall'articolo 31 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i. come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Parziale realizzazione dei lavori

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, dovranno verificare, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

Ai fini del presente bando, un lotto è considerato funzionale se gli interventi oggetto di finanziamento rispettino le dimensioni minime, ove previste, e i parametri specifici per singola tipologia di intervento e siano stati effettivamente realizzati investimenti per un importo complessivo delle spese rendicontate pari almeno al 55% del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale, o che i lavori non realizzati abbiano comportato la perdita dei requisiti di ammissibilità e variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.



Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

ARTICOLO 19

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i. come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

In caso di beneficiari privati, qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di Gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore (AGEA) è inoltre subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 20

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i. come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it.

ARTICOLO 21

Controlli in loco

I controlli in loco sono effettuati dalla Regione Lazio su delega dell'OP AGEA sulla base di un idoneo campione pari almeno al 5% della spesa cofinanziata.

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia al Capitolo V del documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.



ARTICOLO 22

Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni, gli obblighi e gli adempimenti previsti nel presente bando pubblico, saranno applicate le disposizioni contenute nell'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i. contenute nel documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018, nonché quanto previsto con D.G.R. 133/2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Disposizioni regionali di attuazione per le misure "a investimento".

ARTICOLO 23

Limitazioni, vincoli e impegni

E' condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Operazione la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal D.P.R. n. 503 del 01.12.1999.

Tutti gli interventi devono rispettare le normative ed i provvedimenti vigenti in materia ambientale e, in relazione allo loro localizzazione, i Piani di gestione, i Piani e i Regolamenti dei Parchi e le Misure di Conservazione regionali.

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati secondo le modalità e le finalità riportate negli strumenti di gestione ed in particolare nel rispetto delle disposizioni definite per l'elaborazione della "valutazione di incidenza" e della "valutazione di impatto ambientale", laddove previste.

Tutti gli interventi, realizzati da Enti pubblici territoriali e Enti gestori di Aree naturali Protette e di altre aree di alto pregio naturalistico, devono essere realizzati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente sugli appalti pubblici in tema di lavori, forniture e servizi.

Le opere finanziate sono vincolate, sotto forma di vincolo di destinazione d'uso e sotto forma di impegno di manutenzione, per un periodo non inferiore a 5 anni, a decorrere dalla data del pagamento del saldo finale.

Mantenere il criterio 19.2.1 4.4.1V "Territori ricadenti in area SIC e ZPS".

L'agevolazione concessa con il presente bando, pari al 100% dell'investimento ammesso a finanziamento, non può essere oggetto di ulteriori aiuti pubblici relativi alle stesse opere secondo quanto previsto dall'art. 26 dell'Allegato alla D.G.R. 147/2016 e s.m.i. come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Interventi precedentemente finanziati con fondi pubblici non saranno ammessi ai benefici della presente Operazione se al momento della presentazione della domanda di sostegno sussistono sugli stessi interventi vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione.

Tutti gli interventi devono essere realizzati secondo quanto previsto nel presente Bando.

I soggetti che realizzano le tipologie di intervento "Riqualificazione di zone umide anche lungo le rive di corpi idrici o nella matrice agricola" e "Rifacimenti spondali di corpi idrici minori" per i 5 anni successivi alla data di ultimazione dell'opera, non possono effettuare nei siti oggetto di intervento:

- la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva;



- l'immissione, anche temporanea, di qualsiasi specie ittica e l'introduzione di specie animali e vegetali alloctone;
- la derivazione di acqua e l'utilizzo per uso agricolo;
- la dispersione di sostanze dannose per l'ecosistema acquatico (diserbanti, pesticidi, etc...);
- la costruzione di manufatti (pontili, piattaforme, etc.) ad eccezione di quelli strettamente necessari ai fini dell'educazione ambientale.

Il mancato adempimento degli impegni indicati comporterà l'applicazione di riduzioni, esclusioni e sanzioni così come previsto dall'art. 28 dell'Allegato alla D.G.R. n. 147/2016 e s.m.i. come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

ARTICOLO 24

Controlli ex post

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post effettuati dalla Regione Lazio su delega dell'OP AGEA per verificare gli impegni di cui all'articolo 71 del Regolamento UE 1303/2013 e s.m.i. nonché quelli previsti nel presente bando e riportati nell'atto di concessione del contribuito.

I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

ARTICOLO 25

Altre disposizioni

1. Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario

Ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

2. Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.

Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.

La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.

3. Divieto di doppio finanziamento

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea;



Le spese finanziate nell'ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

4. Cessione di aziende

Si applica quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Si intende per:

- a) «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
- b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Si richiama, in particolare, il comma 2 dell'articolo 8 del Reg. UE n. 809/2014 il quale stabilisce: "Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta".

Ferme restando le condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l'azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:

- comunichi, entro il termine di **30 (trenta) giorni**, al GAL l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
- presenti, entro **30 (trenta) giorni** al GAL la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.

ARTICOLO 26

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia:

- 1. al documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016 e s.m.i. come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018;
- 2. al documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" adottato con determinazione n. G03831 del 15/04/2016 e s.m.i.;
- 3. al documento relativo "Regolamento UE n. 1305/2013 prezzari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" adottato con determinazione n. G04375 del 29/04/2016 e s.m.i.;
- 4. Alla normativa ed ai provvedimenti vigenti in materia ambientale e, in relazione alla localizzazione degli interventi, agli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori dei siti Natura 2000 o delle altre aree di alto pregio naturalistico.
- 5. Ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall'Autorità di Gestione che dall'Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.
- 6. Alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Il presente bando sarà affisso presso:



- la sede operativa del GAL;
- sito internet del GAL www.galernicisimbruini.it
- gli albi pretori degli Enti pubblici facenti parte del GAL (Comuni, Comunità Montana ed Ente Parco), le sedi dei soci privati aderenti all'Associazione;
- sul sito internet delle Rete Rurale Nazionale www.reterurale.it.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (*General Data Protection Regulation* - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd "sensibili", concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy - Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.

Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dal GAL e dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell'espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - Misura 19) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all'avviso pubblico (*lex specialis*) e dell'atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

La finalità del trattamento è costituita appunto dallo svolgimento delle procedure di cui al PSR (Piano di Sviluppo Rurale) della Regione Lazio (Misura 19) per la realizzazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale) elaborato dal GAL Ernici Simbruini ed approvato dalla Regione e, nello specifico, dalla attuazione del presente bando di gara.

Il titolare del Trattamento è il GAL Ernici Simbruini, in persona del Presidente, che si avvale di un professionista con competenze da DPO (responsabile della protezione dei dati).

I dati di contatto sono i seguenti:

- indirizzo: Loc. Pitocco snc (ex Stazione Stefer), 03010 Vico Nel Lazio (FR)
- PEC: gal.ernici@legalmail.it
- email istituzionale: gal.ernici@virgilio.it
- telefono: 0775.41144

Il GAL, in esecuzione del PSL, e delle relative Misure, Sottomisure e Tipologie di azioni, tratterà i dati personali (anagrafiche, dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.



Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente avviso/bando e della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento). I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, alla Regione Lazio, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, ad organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali.

L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati sul sito internet del GAL Ernici Simbruini, su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera



le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

Il GAL Ernici Simbruini si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudominizzati. Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex articolo 28 del RGPD della GAL, che effettueranno l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali il GAL Ernici Simbruini affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte del GAL, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex articolo 32 del GDPR. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

Il GAL Ernici Simbruini adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e l'Autorità di Gestione, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato e lo stesso GAL.

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di aiuto.